



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO : Disegno di Legge Regionale recante “*Modifiche all’articolo 1 “Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali” e Sostituzione dell’articolo 3 bis “Veicoli regionali” della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”*”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l’art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo, dispone che le Regioni hanno autonomia finanziaria d’entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- la Legge n. 449/97, “*Misure per a stabilizzazione della finanza pubblica*”, che all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, le che, al comma 3 bis dell’art. 6, dispone che “*L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli*”;
- la L. n.42/2009 “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione*”, all’articolo 7 prevede che per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, le Regioni possano con propria legge, modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;
- la L.R. 11.02.1999 n. 6 “*Norme in materia di tasse automobilistiche regionali*” recante disposizioni generali in materia di tassa automobilistica regionale nonché disposizioni in materia di riscossione e recupero ed in materia di veicoli regionali;

RICHIAMATA la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” per il quale, quindi, alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale;

VISTO, altresì, il Disegno di Legge Regionale, corredato della relativa Relazione illustrativa e finanziaria, recante “Modifiche all’articolo 1 “*Disposizioni generali in materia di tasse*”

automobilistiche regionali” e Sostituzione dell’articolo 3 bis “*Veicoli regionali*” della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”;

DATO ATTO che il disegno di legge approvato con la presente proposta comporta una riduzione del gettito della Tassa automobilistica riscossa a seguito dell’ordinaria gestione che viene finanziato nell’esercizio 2021 dalla riduzione di pari importo della spesa di gestione della Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP e dell’Addizionale Regionale IRPEF, come da norma finanziaria (art. 3) del medesimo Disegno di legge;

RITENUTO di approvare e di presentare all’Assemblea Legislativa il presente Disegno di Legge Regionale ai fini della relativa disamina e discussione;

VISTI, infine,

- gli articoli 23 e 24 della L.R. 14-9-1999 n. 77 recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” che disciplinano le competenze dei direttori e dei dirigenti regionali;
- la DGR. 157 del 25.03.2019 recante “*Modifica parziale della D.G.R. n. 382 del 7 giugno 2018. Approvazione nuovo format per la presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta Regionale e nuovo format del fascicolo che raccoglie gli atti istruttori (c.d. camicia)*”;

DATO ATTO, altresì, che con la sottoscrizione della presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Entrate e il Direttore del Dipartimento Risorse ne hanno attestato la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

all’esito di puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

UDITO il relatore e gli interventi degli Assessori presenti;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Disegno di Legge Regionale, corredato della Relazione illustrativa e della Relazione Finanziaria, recante “*Modifiche all’articolo 1 “Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali” e Sostituzione dell’articolo 3 bis “Veicoli regionali” della L.R. 11-2-1999 n. 6 recante “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”*”;
2. di dare atto che il Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, procederà alla trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ENTRATE

UFFICIO: GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'Estensore

Dott.ssa Cinzia De Michele

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Cinzia De Michele

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Barbara Mascioletti

Firmata digitalmente

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Fabrizio Bernardini

Firmata digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Guido Quintino Liris

Firmata digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====